



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/10/2008
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/10/2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2008

TITOLO I

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Sindaco, sentito il Segretario comunale.

Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

Il Sindaco, sentito il capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

TITOLO II CONSIGLIERI

Articolo 2 CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Polinago.

Articolo 3 CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

I consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento hanno diritto di:

- richiedere la convocazione del Consiglio;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- far parte delle commissioni consiliari e assistere alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono componenti.

Articolo 4 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco. Questi la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, dandone informazione al Sindaco.

La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Sindaco alla Giunta Comunale che esprime sulla stessa il proprio parere.

La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale. In caso contrario, la proposta sarà restituita al consigliere, il quale può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio Comunale, insieme al parere motivato espresso dalla commissione competente.

Articolo 5 INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, o per iscritto.

Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante.

Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendano rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.

La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.

Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.

Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Sindaco su richiesta di un capogruppo o di almeno tre consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

Articolo 6 INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.

L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa nella prima seduta utile.

Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.

Il Sindaco può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Articolo 7 MOZIONI

Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.

La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.

Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.

Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

La mozione può sempre essere ritirata.

E' facoltà del Sindaco, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Articolo 8

ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione dell'atto all'Albo Pretorio.

A tal fine l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, comunicato ai capigruppo. L'ufficio Segreteria fornisce copia integrale di tali deliberazioni ai consiglieri che la richiedono.

Entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

Tale richiesta, contenente i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, deve essere indirizzata al Segretario comunale.

Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

Contestualmente il Segretario comunale comunica, mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività della delibera.

All'inizio della seduta del Consiglio Comunale, ancorché l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.

La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto.

L'atto deve essere trasmesso all'organo di controllo a cura del Segretario comunale, senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la deliberazione dell'iniziativa da parte del Consiglio.

Il Sindaco informa il Consiglio sull'esito dei controlli i richiesti.

Articolo 9

INFORMAZIONE

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, dalle Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.

Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere può rivolgersi all'ufficio Segreteria o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del competente servizio.

Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta scritta, presentata all'Ufficio Segreteria o al Responsabile del servizio preposto.

Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale.

Il rilascio delle copie degli atti deliberativi avviene entro cinque giorni, non festivi, successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà comunicata al consigliere richiedente, sempre nel termine sopracitato, la nuova data di consegna dei

documenti. Per le informazioni o per gli altri atti il termine è quello previsto dall'art. 25 della L. 07/08/1990, n. 241.

Articolo 10 INCARICHI SPECIALI

Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Articolo 11 SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Articolo 12 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Sindaco a quale gruppo intendono aderire. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Sindaco. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Sindaco l'eventuale mutamento del capogruppo. Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo il Sindaco fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

TITOLO IV: SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13 CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute.

Il Sindaco è tenuto altresì a convocare il Consiglio Comunale qualora lo richieda un quinto dei consiglieri. Tale richiesta deve essere avanzata al Sindaco per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Sindaco predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

Articolo 14 AVVISO DI CONVOCAZIONE

La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un Messo comunale.

I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax, su richiesta scritta del consigliere stesso. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 15

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI COSIGLIERI

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo quanto previsto al precedente art. 14.

Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza.

Il Sindaco garantisce una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 16

NUMERO LEGALE

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, salve le eccezioni previsto dalla Legge, dallo Statuto e dall'art. 17 del presente regolamento.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 17

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario generale per accertare l'esistenza del numero legale.

Il Sindaco non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione. Per verificare se il Consiglio sia in numero sia legale, il Sindaco dispone l'appello.

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.

Articolo 18

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Articolo 19 **NUMERO LEGALE - CASI PARTICOLARI**

E' necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:

- il conto consuntivo del Comune;
- tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati:

Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche;
- convenzioni e statuti dei consorzi;
- mozione di sfiducia;
- elezione del difensore civico;
- statuti delle aziende speciali;
- bilancio;
- controllo gestione finanziario, ai sensi dello statuto e del regolamento di contabilità;
- adozione dei regolamenti previsti dallo statuto;
- commissioni speciali e di indagine;

e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.

TITOLO V: PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 20 **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

Articolo 21 **PRESIDENZA DELLE SEDUTE**

Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al consigliere anziano.

Articolo 22 **POTERI DEL SINDACO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE**

Il Sindaco provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- concede la facoltà di parlare;
- garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;

- proclama il risultato delle votazioni;
- ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Articolo 23

COMPORAMENTO DEI COSIGLIERI IN AULA

Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvolgenti il Sindaco lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nella trasgressione il Sindaco può togliergli la parola sull'argomento in discussione.

Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.

Articolo 24

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono tenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Sindaco può ordinare lo sgombero dell'aula.

TITOLO VI: SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 25

APERTURA DELLA SEDUTA

Il Sindaco, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e **nomina** tre consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei **regolamenti** e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Articolo 26

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON SCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO – FATTO - PERSONALE

Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.

Il Sindaco può fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Ciascun consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a cinque minuti, per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

Il Sindaco, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Sindaco nega la parola ed il consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Articolo 27

RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Sindaco non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno ventiquattro ore prima della seduta convocata per la discussione ai consiglieri. Conclusa la relazione introduttiva, il Sindaco dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

Articolo 28

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Sindaco.

Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.

In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Sindaco, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.

Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Sindaco toglie la parola al consigliere.

Articolo 29

INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.

Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.

Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Articolo 30

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.

La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.

Il Sindaco apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

Articolo 31

EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco, il quale ne dà lettura.

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei Responsabili del Servizio nonché sulla legittimità dell'atto modificato.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte **del Ragioniere comunale ai sensi dell'art.55 della legge 142/90.**

Articolo 32

INTERVENTI D SOGGETTI NON CONSIGLIERI

Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i Responsabili del Servizio a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Su invito del Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento.

- i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 33

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.

A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte o di mozioni al consigliere proponente.

La replica non può eccedere la durata di dieci minuti.

Dopo la replica può essere concessa la parola ai consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.

Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VII: VOTAZIONI

Articolo 34

MODALITÀ GENERALI

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.

Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Sindaco, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Articolo 35
ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

I consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.

Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Articolo 36
VOTAZIONE PALESE

Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Sindaco oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

Per questa votazione il Sindaco indica il significato del sì e del no; il Segretario comunale fa l'appello, annota i voti e il Sindaco proclama il risultato. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Articolo 37
VOTAZIONE SEGRETA

La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

La votazione può essere segreta per decisione del Sindaco o per richiesta di almeno tre consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche e nere, rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.

Lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline è fatto dagli scrutatori.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Articolo 38
ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.

Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge

TITOLO VIII: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 39 PARTECIPAZIONE DEL SERETARIO

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale. Fermo restando quanto stabilito all'art.31, su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Sindaco, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

In caso di assenza impedimenti improvvisi o astensione del Segretario comunale, lo stesso viene sostituito dal consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Articolo 40 VERBALI DELLE SEDUTE

Il verbale delle adunanze é l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale

Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Segretario comunale .

I processi verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consigliare.

Essi devono riportare:

- La data e l'ora della seduta consigliare,
- Il numero e il nome dei consiglieri presenti,
- Il nome di chi ha presieduto la seduta,
- Il nome del segretario verbalizzante,
- Il numero dei consiglieri presenti con la indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero dei voti contrari e il numero dei consiglieri eventualmente astenuti,
- Il testo integrale della parte dispositiva,
- La sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Sindaco.

Il verbale contiene inoltre il nominativo dei consiglieri intervenuti nella discussione e l'oggetto sintetico degli interventi.

Gli interventi del Sindaco, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su nastro, supporto magnetico ai sensi del successivo articolo.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della fine dell'esame del punto all'ordine del giorno.

Il Verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso.

Articolo 40 bis REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE INTERVENTI SU NASTRO O SUPPORTO MAGNETICO E RELATIVA CONSERVAZIONE

Gli interventi del Sindaco, del relatore e dei consiglieri vengono registrati su natro, su supporto magnetico o su altro supporto informatico.

I nastri, i supporti magnetici o i supporti informatici contenenti le riproduzioni fonografiche vengono conservati a cura del Servizio Affari Generali, in contenitori con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta per cinque anni.

Gli stessi, a richiesta dei consiglieri, sono messi a loro disposizione per il riascolto e la eventuale riproduzione e copia, con qualsiasi mezzo di interventi o parti di essi.

Il riascolto e la copia dovranno, al fine di evitare deterioramenti o manomissioni, essere effettuati esclusivamente utilizzando mezzi, personale ed in locali dell'Amministrazione comunale.

Articolo 41

VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

Il verbale delle deliberazioni consiliari si intende approvato ove nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'atto deliberativo all'Albo Pretorio nessun consigliere sollevi obiezioni o richiesta di rettifica sulle quali decide il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Le richieste di modifiche o integrazioni devono essere effettuate proponendo, per scritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

Le richieste di modifica o integrazioni vengono esaminate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione della richiesta stessa.

Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate. Gli atti deliberativi della seduta del Consiglio Comunale sono depositati presso il competente Servizio comunale che provvederà ad archivarle nel rispetto della normativa vigente.

Il rilascio di copie, estratti di atti deliberativi è disposto dal Segretario comunale.